

**REGNO UNITO****Corte suprema, *Commissioner of Police of the Metropolis (Appellant) v DSD and another (Respondents)*, [2018] UKSC 11, del 21 febbraio 2018, sulla definizione dell'obbligo della polizia di condurre indagini efficaci**

21/02/2018

Tra il 2003 ed il 2008, il sig. Worboys, tassista ufficiale operante a Londra, aveva commesso reati sessuali contro almeno 100 donne. Due delle sue vittime, note rispettivamente come DSD e NBV, si erano entrambe rivolte alla polizia a seguito dell'aggressione. La prima, DSD, era stata aggredita nel 2003; Worboys non era però stato fermato né identificato come il suo aggressore. Nel secondo caso, quello riguardante NBV, l'aggressione aveva avuto luogo nel 2007, Worboys era stato arrestato in quanto sospettato, ma successivamente rilasciato senza accuse. Nel 2008, a seguito di un controllo posto in essere (casualmente) dalla polizia su una serie di reati a sfondo sessuale, si era rilevato che numerosi casi presentassero lo stesso *modus operandi*, di talché le due donne, oltre a molte altre, erano state identificate come vittime di Worboys, il quale era poi stato dichiarato colpevole di 19 aggressioni sessuali.

Le due donne avevano entrambe agito in giudizio contro la polizia, asserendo che avesse commesso gravi mancanze nello svolgimento delle indagini, al punto tale da costituire violazioni dei loro diritti sanciti dall'art. 3 Cedu, che vieta la sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti.

Nel caso di specie, si trattava di stabilire entro quale misura l'art. 3 imponesse un obbligo in senso positivo nei confronti degli Stati di indagare efficacemente su asseriti reati commessi da individui privati. La *High Court* e la *Court of Appeal*, adite in primo e secondo grado, avevano deciso che sussistesse un tale obbligo positivo ad indagare e che, nella specie, l'obbligo fosse stato violato; le ricorrenti si erano quindi viste riconosciuto il loro diritto al risarcimento del danno subito. Il Commissario della Polizia della città metropolitana di Londra aveva interposto appello davanti alla Corte suprema, ribadendo però che non avrebbe chiesto il rimborso delle somme risarcitorie.

La Corte suprema<sup>1</sup> ha rigettato l'appello all'unanimità. Il *judgment* principale è stato redatto da Lord Kerr.

La Corte ha precisato che la questione principale sottoposta alla sua valutazione era la natura dell'obbligo positivo imposto dall'art. 3 Cedu; in particolare, si trattava di determinare se l'obbligo fosse collegato solo a mancanze sistemiche o anche a mancanze operative. In base ad una lettura

---

<sup>1</sup> Il testo della decisione è reperibile *on line* alla pagina <https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2015-0166-judgment.pdf>.

della giurisprudenza della Corte EDU in materia, la massima corte del Regno Unito ha deciso nel senso della sussistenza di un obbligo operativo di svolgere un'indagine adeguata riguardo a comportamenti che ridondino in una violazione dell'art. 3.

Per poter costituire un deterrente efficace, le norme che vietano comportamenti lesivi dell'art. 3 devono essere fatte valere in maniera rigorosa ed ogni reclamo relativo ad una tale violazione deve essere esaminata a dovere. Le eventuali lacune investigative non debbono necessariamente far parte di un approccio sistemico generalmente difettoso, al fine di riscontrare una violazione dell'art. 3. Tuttavia, è chiaro che gli errori devono essere gravi. La giurisprudenza della Corte di Strasburgo è chiara e pacifica nello stabilire che lo Stato ha il dovere di compiere un'indagine efficace nei reati caratterizzati da grave violenza nei confronti dell'individuo e che l'obbligo positivo di indagare efficacemente non si limita ai casi di maltrattamento alle mani di agenti dello Stato.

Ad avviso di *Lord Kerr*, il fatto che, ai sensi del *common law*, la polizia non abbia alcun dovere di diligenza ai fini della responsabilità civile non può applicarsi ai ricorsi fondati sullo *Human Rights Act 1998*, che traspone la Cedu nell'ordinamento britannico. Le basi della responsabilità sono infatti diverse e non si dovrebbe operare alcuna presunzione secondo cui i motivi di *policy* che fondano l'esenzione della polizia dalla responsabilità ai sensi del *common law* si applicano anche alla responsabilità per violazioni delle previsioni dello *Human Rights Act 1998*. Dunque, l'esistenza di un dovere di indagare efficacemente non dipende dalla sua equità, giustizia o ragionevolezza.

Secondo *Lord Hughes*, sussiste un obbligo positivo per lo Stato di assicurare la presenza di adeguate strutture giuridiche, ma non sussiste alcun obbligo in senso operativo. La giurisprudenza della Corte EDU non è univoca sul punto della fonte e della portata del dovere d'indagine. Ad avviso del giudice, il criterio per stabilire la conformità all'art. 3 Cedu dell'apparato investigativo di atti di violenza commessi in passato è se lo Stato abbia posto in essere una struttura adeguata a livello giuridico e di polizia che prevede un opportuno apparato sanzionatorio e se abbia amministrato quella struttura in buona fede e con il dovuto riguardo per la gravità del comportamento in questione. *Lord Hughes* ha rigettato la conclusione della Corte secondo cui il criterio da seguire è quello di stabilire se l'indagine fosse negligente o comportasse errori che non sarebbero dovuti accadere.

*Sarah Pasetto*